



## Foglio informativo su

# SERVIZIO DI INCASSO EFFETTI, ASSEGNI e ALTRI VALORI

aggiornato al 1° agosto 2011

## **Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA**

*Denominazione:*

**Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa**

*Sede legale e amministrativa:*

**Via C. Colombo, 1/3  
20825 BARLASSINA (MB)**

*Indirizzo telematico:*

**info@bccbarlassina.it**

*Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:*

**4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1**

*Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)*

**434327**

*Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative*

**A157431**

*Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:*

**FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO**

*Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):*

**euro 152.237.149**

## **Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

### **2.1 Struttura e funzione economica**

Il servizio d'incasso consente al legittimo portatore di un titolo di credito di conferire alla Banca l'incarico per curarne il pagamento. Di norma la Banca mette a disposizione del cedente la somma rappresentata dal valore facciale dei titoli, al netto delle spese e commissioni relative al servizio, solamente dopo aver ricevuto formale comunicazione dell'avvenuto pagamento dei documenti ceduti all'incasso.

### **2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (prezzi, commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente;
- la possibilità di restituire le somme eventualmente anticipate dalla banca prima di aver ricevuto formale comunicazione del pagamento, qualora il credito oggetto dell'incasso non venga onorato dal debitore.
- le conseguenze derivanti dallo smarrimento, distruzione, sottrazione del titolo durante le fasi di trasmissione all'incasso.

### **Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO**

#### **Valuta di accredito sul conto del cedente:**

- effetti cartacei a scadenza o a vista pagabili su piazza = Data scadenza + 5 giorni lavorativi
- effetti cartacei a scadenza o a vista pagabili fuori piazza = Data scadenza + 20 giorni lavorativi
- RIBA a scadenza pagabili su piazza = Data scadenza delle RIBA
- RIBA a scadenza pagabili fuori piazza = Data di Regolamento Interbancario  
(corrispondente alla prima giornata operativa successiva alla data scadenza)
- RID pagabili su piazza e fuori piazza = Data scadenza dei RID
- MAV = Data di accredito sul conto della Banca

#### **SPESE E ONERI**

**euro**

Spese di presentazione (per singola distinta)	3,00
Commissione d'incasso	
• per ogni effetto cartaceo pagabile su piazza	4,00
• per ogni effetto cartaceo pagabile fuori piazza	4,00
• per ogni R.I.BA. pagabile su piazza	4,00
• per ogni R.I.BA. pagabile fuori piazza	4,00
• per ogni R.I.D. pagabile su piazza	4,00
• per ogni R.I.D. pagabile fuori piazza	4,00
• per ogni M.A.V. pagabile su piazza	4,00
• per ogni M.A.V. pagabile fuori piazza	4,00
Diritto di brevità per ogni effetto cartaceo presentato nei 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza	
• pagabile su piazza	1,03
• pagabile fuori piazza	2,58
Richiesta esito (pagato, pagato/insoluto) per ogni effetto cartaceo	
• pagabile su piazza	Gratuita
• pagabile fuori piazza (oltre alle spese reclamate da altre banche)	3,62
Spese per effetto cartaceo richiamato/ritirato/prorogato	
• pagabile su piazza	2,94
• pagabile fuori piazza	7,75
Spese per effetto insoluto	
• pagabile su piazza	0,20% + spese reclamate
• pagabile fuori piazza	(min. euro 2,50 – max euro 5,16)
Spese per R.I.BA. insoluta e/o richiamata	
• pagabile su piazza	2,94
• pagabile fuori piazza	4,00
Spese per R.I.BA. ritirata presso altra banca	7,75
Spese per RID/MAV insoluto e/o richiamato	
• pagabile su piazza	5,16
• pagabile fuori piazza	5,16
Spese per comunicazioni periodiche	2,00
Spese d'istruttoria per la determinazione del "Plafond" di presentazione	
▪ fino a euro 10.000	25,00
▪ fino a euro 25.000	50,00
▪ fino a euro 50.000	100,00
▪ fino a euro 100.000	150,00
▪ oltre euro 100.000	250,00

## **Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO**

**Modalità di presentazione:** La parte finanziata si impegna a presentare gli effetti, le ricevute e i documenti da incassare utilizzando le apposite distinte predisposte dalla banca e sottoscritte da soggetto autorizzato ovvero, nel caso di trasmissione telematica, seguendo le modalità e utilizzando i canali concordati con la banca. Nel caso di ricevute bancarie presentate su supporto magnetico o telematico la banca, non essendo in grado di rilevare eventuali errori, manomissioni o altri eventi, è espressamente esonerata da ogni responsabilità con riferimento al contenuto dei supporti magnetici o dei flussi telematici ricevuti. Nel caso in cui la banca riscontri divergenze tra i dati globali indicati dalla parte finanziata nella distinta di accompagnamento e quelli contenuti nei supporti magnetici o nei flussi telematici, ne informa il cliente ed è autorizzata a sospendere l'operazione.

**Termini di presentazione:** Le RI.BA. e gli altri incassi commerciali (quali, ad esempio i RID e i MAV) devono essere presentati alla Banca almeno 20 giorni lavorativi antecedenti la loro scadenza. Nel caso di presentazioni effettuate dopo il citato termine, la Banca può avvalersi della facoltà di prorogare la scadenza originaria delle disposizioni di incasso, facendola coincidere con la prima data utile all'inoltro del flusso telematico sui canali interbancari. La presentazione degli effetti e/o di altri documenti cartacei deve avvenire almeno 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la loro scadenza. Nel caso in cui la presentazione avvenga in termini inferiori, la banca si riserva la facoltà di accettare il servizio d'incasso, ma resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente il mancato esperimento delle azioni cambiarie correlate ai titoli presentati. Agli effetti e ai titoli cartacei presentati entro i dieci giorni precedenti la scadenza verrà applicato il diritto di brevità indicato nel prospetto delle condizioni economiche.

**Accreditamento delle somme incassate:** La Banca accrediterà le somme rappresentate dal valore facciale dei titoli, al netto delle proprie competenze, solo dopo aver ricevuto formale comunicazione in merito all'avvenuto pagamento dei documenti cartacei ricevuti all'incasso. L'accredito delle disposizioni riconducibili alla categoria degli incassi commerciali (I.Co.) regolati dalle disposizioni della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (PSD) avverrà nel rispetto dei termini di disponibilità e di valuta riportati nel prospetto delle condizioni economiche.

**Termine per il rimborso da parte del cliente dei crediti anticipati e non pagati:** Il cliente si impegna a rimborsare alla banca l'importo delle spese sostenute dalla stessa per l'espletamento delle formalità inerenti l'incasso o la constatazione di mancato pagamento dei titoli nonché, l'importo dei titoli nel caso in cui la Banca avesse accreditato gli stessi prima di essere venuta a conoscenza dell'effettivo pagamento.

**Modifica delle condizioni economiche -** E' in facoltà della banca modificare i prezzi e ogni altra condizione applicati al rapporto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

**Recesso:** la banca e la parte finanziata hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, ferma restando la validità delle operazioni in corso.

**Rinvio a norme contrattuali:** Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto si intende regolato dalle norme relative ai servizi di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni negoziati sull'Italia e sull'estero riportate sul contratto di conto corrente di corrispondenza già sottoscritto dal cliente.

**Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: [segreteria.direzione@bccbarlassina.it](mailto:segreteria.direzione@bccbarlassina.it) e [bccb@pec.bccbarlassina.it](mailto:bccb@pec.bccbarlassina.it)

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere

all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**Foro competente** – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### Legenda

<b>Richieste di esito</b>	Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso
<b>RID</b>	Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore
<b>RiBa</b>	Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore
<b>MAV</b>	Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore
<b>Bollettino bancario "Freccia"</b>	Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario